



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e. p.c.

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Alla RWE Renewables Italia S.r.l.
rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Oggetto: [ID: 6193] Procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D. lgs.152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico costituito da n. 9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 51,3 MW, denominato "Parco eolico Leva", da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle relative opere civile ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).

Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;



*

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i

compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che con istanza del 01/06/2021 prot. 6VGE321LB, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 20972 del 18/06/2021 la Società proponente RWE RENEWABLES Italia S.r.l. ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "Parco eolico Leva" da 51,3 MW costituito da 9 aereogeneratori;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 73255 del 07/07/2021 acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 23427 del 08/07/2021, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza sopra citata;

PRESO ATTO che, sulla base di quanto indicato sulla comunicazione del MiTE relativa alla procedibilità dell'istanza, il progetto presentato dalla RWE RENEWABLES Italia S.r.l. ricade nella tipologia di opera: *"impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"* punto 2 dell'Allegato II-bis alla Parte II D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 23671 del 09/07/2021 la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono state acquisite e pubblicate dal MiTE le osservazioni presentate dal Comune di Santa Margherita di Belice (AG) (nota prot. n. 16216 del 03/09/2021) con le quali si evidenziano le interferenze che l'impianto proposto genera sul patrimonio culturale e sul paesaggio agrario e con le aree tutelate con livello di tutela 3 dal Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento;

PRESO atto delle controdeduzioni presentate dalla RWE RENEWABLES Italia S.r.l. alle osservazioni del comune di Santa Margherita di Belice (nota 16216/2021 del 03/09/2021 – prot. MATTM prot. n. 93757, pubblicate sul sito del MiTE);

CONSIDERATO che con nota prot. DG_ABAP_SERV_V n. 12525 del 01/04/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inviato alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana un sollecito in merito alla richiesta di valutazioni;

CONSIDERATO che la DG Valutazioni ambientali del MiTE ha trasmesso con nota prot. n. 77516 del 21/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 23604 del 22/06/2022, il parere n. 268 del 30 Maggio 2022 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



CONSIDERATO che con nota prot. SS-PNRR n. 3145 del 07/09/2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha inviato un ulteriore sollecito alla competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana per l'acquisizione delle proprie valutazioni in merito al progetto presentato dalla RWE RENEWABLES Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che con nota prot. 48395 del 20/10/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4763 del 20/10/2022, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Tutela e Piani Paesaggistici, della Regione Sicilia ha trasmesso la nota prot. 139/3 del 5/01/2022, acquisita al protocollo dipartimentale al n. 48305 del 8/09/2022, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha espresso le proprie osservazioni e la trasmissione della stessa nota alla RWE RENEWABLES Italia S.r.l. effettuata dalla Soprintendenza con prot. n. 1209 del 18/10/2022;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MiTE;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico denominato "Parco Eolico Leva" ubicato nei comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago, nella provincia di Agrigento, con opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Sambuca di Sicilia, dove sarà ubicata la nuova stazione di trasformazione utente e il Comune di Menfi; l'impianto per la produzione di energia da fonte eolica è composto complessivamente da 9 nuovi aerogeneratori tripala con potenza unitaria di 5,7MW ciascuno per un totale di 51,3MW; 6 aerogeneratori sono ubicati nel territorio del Comune di S. Margherita di Belice (AG), (PELE4, PELE5, PELE6, PELE7, PELE8 e PELE9) in c.da Cannitello, in c.da Lombardazzo, c.da Dragonara e c.da Montagnola, e 3 aerogeneratori sono ubicati nel territorio del Comune di Montevago (AG) (PELE1, PELE2, PELE3), in c.da Carbonaro e c.da Leva. Le opere civili previste comprendono l'esecuzione dei plinti di



fondazione delle macchine eoliche, la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la realizzazione della viabilità di servizio interna all'impianto. Inoltre, sono previste opere impiantistiche comprendenti l'esecuzione dei collegamenti elettrici in cavidotto interrato tra i singoli aerogeneratori, tra gli aerogeneratori e la sottostazione di consegna esistente.

Il progetto prevede il collegamento degli aerogeneratori alla nuova Stazione di trasformazione Utente, posta nel comune di Sambuca di Sicilia (AG), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV, posizionati prevalentemente sotto la sede stradale pubblica dei comuni suddetti e, per un tratto, anche del comune di Menfi nei pressi della c.da Genovese. La stazione di trasformazione utente riceve l'energia proveniente dall'impianto eolico a 30 kV e la eleva alla tensione di 220 kV. Tutta l'energia elettrica prodotta viene ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 220 kV sulla Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220 kV, denominata "Sambuca", già esistente.

Gli aerogeneratori proposti hanno un'altezza massima al mozzo di 118 m. ed un diametro massimo di 163 m., per un'altezza totale di circa 200 metri.

È prevista la realizzazione di 9 piazzole ausiliarie di circa 55x40 m, che costituiscono l'area della piazzola definitiva necessaria allo stoccaggio delle componenti della navicella dei conci delle torri in attesa di essere montate, oltre agli spazi necessari alla movimentazione dei mezzi e dei carichi;

VISTO che l'impianto e tutte le opere di connessione, compresa la stazione utente, ricadono nel territorio della provincia di Agrigento all'interno dei due "Ambiti di Paesaggio" individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) Ambito 3 "Area delle Colline del Trapanese" (aerogeneratori, stazione Utente e cavidotto) e Ambito 2 "Area della pianura costiera occidentale" (cavidotto);

VISTO che l'impianto completo di opere di connessione ricade all'interno di tre "Paesaggi locali", individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento (D.A. 64/GAB del 30/09/2021) e in particolare:

- nel **Paesaggio locale 1 "Menfi"** (cavidotto) disciplinato dall'art. 21 delle N.T.A., che comprende buona parte del territorio comunale di Menfi ed è caratterizzato dalla presenza del bosco Magaggiaro, di un insieme di corsi d'acqua disposti a pettine (Femmina Morta, Cavarretto, Mandrarossa, Gurra Finocchio e Gurra Belice) che confluiscono al mare intercettando la linea di costa e dal tratto di costa che va dalla foce del torrente Gurra Belice alla valle del fiume Carbo;
- nel **Paesaggio locale 3 "Affluenti del Belice"** (aerogeneratori e cavidotto) disciplinato dall'art. 23 delle N.T.A., che occupa l'intero territorio comunale di Montevago, larga parte di quello di Santa Margherita Belice e una piccola porzione di quello di Menfi. È delimitato ad Ovest e Nord dal tracciato del Belice, che segna tra l'altro il confine provinciale, a Sud dal bosco Magaggiaro, a Est dai limiti fisici che lo separano dal limitrofo paesaggio dell'Alta Valle del Carboj. Segno forte nel paesaggio è il Belice, che corre ai margini dell'area stessa, costituendo l'emissario delle numerose aste fluviali che la percorrono, formando una corona a Nord e a Ovest dell'altopiano centrale da cui si originano.
- nel **Paesaggio locale 4 "Alta Valle del Carboj"** (aerogeneratori, stazione utente e cavidotto), disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A., che abbraccia la porzione ad Est del territorio comunale di Santa Margherita Belice, al di sotto dell'altopiano su cui sorge il paese, comprende quasi per intero il comune di Sambuca di Sicilia, con la propaggine meridionale del monte Arancio e infine è delimitato, ad Ovest, dalla valle del torrente Rincione che sfocia nella distesa d'acqua del lago Arancio;



CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO II - norme per paesaggi locali delle N.T.A. del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati diversi livelli di tutela:

- **aree con livello di tutela 1** *“Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice (...);”*
- **aree con livello di tutela 2** *“Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani, anche fluviali, lacustri o marini. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. (...);”*
- **aree con livello di tutela 3** *“Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le **“invarianti” del paesaggio**. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni. Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani, anche fluviali, lacustri o marini. Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.”;*

CONSIDERATO che al fine di *“valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi”* le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve *“prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

del territorio”, nonché effettuare un’analisi dell’interferenza visiva anche attraverso “la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici” presenti nell’area vasta, determinata dall’ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l’altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l’altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;

CONSIDERATO che l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04 e nello specifico:

BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142 comma 1), *lett. b), c), d), f), g), h), m)*

1.1) Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell’art.136 “dichiarazione di notevole interesse pubblico” del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04:

- **Centro antico di Santa Margherita di Belice e circostante area rurale**” vincolato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 Decreto del 12.10.2000, distante circa 1,3 Km da PELE 8-9 in direzione Nord;

1.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera b) “*I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*”:

- **Lago Arancio:** a circa 2,1 Km da PELE 9 in direzione Sud –Est, distante circa 2,7 Km da PELE 8 in direzione Sud-Est;

1.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”:

- **Rio Cugno di Mezzo** (affluente del fiume Belice): distante circa 150 mt da PELE1 in direzione Nord, e circa 600 mt da PELE2 in direzione Nord;
- **Lavinaro del Carbonaro** (affluente del fiume Belice): distante circa 230 mt da PELE2 in direzione Sud, e 750 mt da PELE1 in direzione Sud, e circa 1,1 Km da PELE3 in direzione Nord -Ovest;
- **Fosso Serpente:** distante circa 1,2 Km da PELE 6 in direzione Sud, e circa 1,8 Km da PELE7 in direzione Sud-Ovest;
- **Torrente San Vincenzo:** distante circa 1,1 Km da PELE7 in direzione Sud;
- **Vallone Cava** (affluente del Lago Arancio): distante circa 200 mt da PELE7 in direzione Sud , e 600 mt da PELE 9 in direzione Sud-Ovest, e 1,0 Km da PELE 8 in direzione Sud-Ovest;

1.4) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett f): “*I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*”:

- **Monte Genuardo e S. Maria del Bosco** – istituzione n. 479/44 del 25/07/1997: distante circa 8,5 Km da PELE8 in direzione Est, e 9,0 Km da PELE9 in direzione est;

1.5) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell’articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g): “*I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o*

danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:

- **Bosco Magaggiaro:** distante circa 200 mt da PELE3 in direzione sud, circa 1 Km da PELE4 in direzione Sud-Ovest, circa 230 mt. da PELE5 in direzione Ovest, circa 244 mt da PELE6 in direzione Ovest, circa 1,1 Km da PELE7 in direzione Ovest, circa 3,3 Km da PELE8 in direzione Ovest, e circa 2,9 Km da PELE9 in direzione Ovest;

1.6) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera *m*): “*Zone di interesse archeologico*”:

- **Casa Gianbalvo** – resti di tombe a grotticelli e cave. Tracce di ceramica preistorica medievale: distante circa 1,5 Km da PELE7 in direzione Nord, e circa 2 Km da PELE6 in direzione Est;
- **C.da Senia** – deposito stratificato di industria litica, tombe a grotticelle di varie dimensioni (preistoriche) ed insediamento rupestre di età bizantina con tombe a fossa sul pianoro: distante circa 800 mt da PELE7 in direzione Nord, circa 1,3 Km da PELE6 in direzione Est, e circa 1,5 Km da PELE5 in direzione Est;
- **C.da Dragonara:** in aderenza all'area PELE8;
- **C.da Scaminaci:** in aderenza all'area PELE9;
- **C.da Misilibesi:** attraversamento cavidotti;

BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10 e 45:

- “**area archeologica di Montevago**” **C.da Mastro Agostino**, Villa Romana (scheda n. 93 M_01), estremi del provvedimento di vincolo D. A. n. 1783 del 24/07/1986: distante circa 1,8 Km da PELE1 e circa 4 Km in direzione Sud-Ovest, e distante circa 2,0 Km da PELE3 in direzione Sud-Ovest;
- “**area archeologica**” **C.da Montagnoli**, Villaggio capannicolo indigeno (Elimo VIII-VII sec. A.C.) ellenizzato, distrutto dopo la metà del VII a.C. fortificazione IV sec. a.C. : distante circa 7 Km da PELE2 in direzione Ovest, e circa 7,8 Km da PELE3 in direzione Ovest;
- “**area archeologica Lo stretto**” **Partanna (Tp)**, Necropoli dell'età del bronzo: distante circa 5,6 Km da PELE1 in direzione Nord-Est;

PRESO ATTO di quanto espresso dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Agrigento con nota prot. 139/3 del 5/01/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4763 del 20/10/2022, nella quale viene espressa una valutazione negativa sul progetto;

CONSIDERATO che, a seguito di un'analisi approfondita della disamina delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15, ricadenti nella provincia di Agrigento, approvato con Decreto n° 64/GAB del 30 settembre 2021 (pubblicato sulla G.U.RS. il 29 Ottobre 2021) condotta dalla Soprintendenza di Agrigento è risultato che, per mero errore materiale, una parte delle norme riportate nella suddetta nota riferite ai contesti e paesaggi locali interessati dal progetto riporta il testo degli obiettivi e prescrizioni, nonché la denominazione dei contesti utilizzata nelle previgenti Norme di attuazione del Piano paesaggistico adottato con D.A. 07 del 29/07/2013;

RITENUTO di condividere comunque nel merito l'analisi condotta dalla Soprintendenza, al fine di rendere corretto e coerente l'intero quadro di riferimento normativo, si riportano di seguito i contenuti del Piano vigente, confermando la struttura utilizzata nella sopra citata nota:



X

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto ricadono nei seguenti Paesaggi Locali i cui obiettivi sono di seguito elencati:

- **PL1 "Menfi" Obiettivi:** Conservazione dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi della piana dei terrazzi e delle incisioni fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche,[...] tutela e fruizione visiva degli scenari e dei panorami;[...] limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili.
- **PL3 "Affluenti del Belice" Obiettivi:** Salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi dell'Altopiano di Montevago e S. Margherita Belice e dei paesaggi fluviali, delle singolarità geomorfologiche e biologiche;[...] - fruizione visiva degli scenari e dei panorami; [...] - mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico. – limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.
- **PL4 "Alta Valle del Carboy" Obiettivi:** Salvaguardia dei valori ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, [...] mantenimento e valorizzazione dell'attività e dell'identità agro-pastorale incrementando contestualmente le potenzialità agricole e turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale, tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali abbandonati), e il loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico, fruizione e valorizzazione a fini turistici del paesaggio e delle risorse culturali e naturali, mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico, limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.

E in particolare le superfici interessate dagli interventi ricadono:

nel **paesaggio locale 1 (Menfi)** con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **1h. (Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo)** (Aste fluviali e fascia di rispetto; vegetazione alveo ripariale; gola; area di boscaglia ripariale) **con livello di tutela 3** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano a *"favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche; salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali; recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi; tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume; - recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica; - effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione; - utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico; - miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali; - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità; - tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico.*

In queste aree non è consentito: - attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; - realizzare opere di regimentazione



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.; - realizzare serre; - realizzare cave; - qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona; - realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori); - effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico; - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità.”;

Nel paesaggio locale 1 “Menfi” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **1l. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata)** (Popolamenti forestali naturali e artificiali) con **livello di tutela 3** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano al “potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone; - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità; - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza; - manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali); - tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche; - valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa; - miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali; - tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico; - rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari; In queste aree non è consentito: - attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; - realizzare serre; - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; - realizzare cave; - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.”;

nel paesaggio locale 4 “Alta Valle del Carboj” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **4g. (Paesaggio del Lago Arancio e del versante occidentale del vallone San Vincenzo)** (Lago Arancio; aree di boschi naturali; versante occidentale del vallone San Vincenzo; aree di interesse archeologico) con **livello di tutela 3** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano a “favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat e delle relative funzioni ecologiche; - salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali; - recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e disinquinamento dei tratti compromessi; - tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume; - recupero e rinaturalizzazione dei tratti artificiali con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica; - effettuare ogni necessario intervento di pulizia degli alvei in funzione della prevenzione del rischio esondazione; - utilizzazione razionale delle risorse idriche nel rispetto dei deflussi minimi vitali necessari per la vegetazione e per la fauna di ambiente acquatico; - **miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;** - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità; - tutela e recupero delle emergenze storico-culturali e dei percorsi storici, con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico. **In queste aree non è consentito: - attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) secondo tecniche non riconducibili a tecniche i ingegneria naturalistica; - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere.; realizzare serre; - realizzare cave; - qualsiasi azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona; - realizzare impianti di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori); - effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;** - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e, come per norma, gli interventi volti a garantire la pubblica incolumità. Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”;

nel paesaggio locale 4 "Alta Valle del Carboy" con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **4h. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata)** (Popolamenti forestali artificiali e formazioni naturali; aree di vegetazione alveo ripariale) con **livello di tutela 3** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano al "potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone; - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità; - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza; - manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali); - tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valloni, delle emergenze idrologiche e biologiche; - valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa; - miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali; - tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico; - rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari; **In queste aree non è consentito: - attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e s.m.i. 25 l.r.**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; - realizzare serre; - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; - realizzare cave; - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.”;

nel paesaggio locale 3 (“Affluenti del Belice”) con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **3e. (Paesaggio urbano dell’altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta)** (Aree limitrofe al centro storico di Santa Margherita Belice; Ruderi di Montevago, Parco territoriale C.da Pianotta; aree di interesse archeologico) con **livello di tutela 2** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano al “mantenimento dei margini e dei caratteri tradizionali dell’organizzazione del tessuto urbano storicizzato; - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche; - salvaguardia delle relazioni morfologiche fra paesaggio urbano e altopiano e degli ambienti naturali o seminaturali, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama; - contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio; - mantenimento e riqualificazione della viabilità esistente. **In queste aree non è consentito: - realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e s.m.i. 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelle destinate all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare cave; - realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; - effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici.** . Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente “Archeologia” e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”;

nel paesaggio locale 3 (“Affluenti del Belice”) con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **3a. (Paesaggio fluviale della valle del Belice)** (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico) con **livello di tutela 1** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano alla “rimozione dei detrattori ambientali lungo l’alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari; - contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio; - valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale; - mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l’organizzazione del territorio e dell’insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e



fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); - tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; - tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); - localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture; - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza; - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche; - recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori. **In queste aree non è consentito:** - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; - realizzare cave; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; **qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona. Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:** mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico; - tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”;

nel paesaggio locale 1 “Menfi” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **1c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale - in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano al “mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio; conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio; recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali di mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aree non è consentito attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave, **realizzare impianti eolici”;**

nel paesaggio locale 3 “Affluenti del Belice” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **3c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano al “mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio; conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio; recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali di mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aree non è consentito attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave, **realizzare impianti eolici”;**

nel paesaggio locale 4 “Alta Valle del Carboj” con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto: **4a. (Paesaggio agrario degli affluenti del Carboj)** (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico) con **livello di tutela 1** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano



alla "rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo delle aste fluviali, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari; - contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale. A tal fine le costruzioni dovranno essere adeguatamente distanziate tra loro, in modo che non alterino la percezione del paesaggio; - valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale; - mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità - conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri); - tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali; - tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agroalimentari, etc.); - localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente; nelle aree agricole dovranno essere preferite zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture; - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sul corso d'acqua e sulle aree di pertinenza; - tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche; - recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori. **In queste aree non è consentito:** - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; - realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; - realizzare cave; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere; **qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.** Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: mantenimento dei valori del paesaggio agrario a protezione delle aree di interesse archeologico; - tutela secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Archeologia" e, in particolare, qualsiasi intervento che interessi il sottosuolo dovrà essere preventivamente autorizzato e, ove richiesto, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.”;

Nel paesaggio locale 4 "Alta Valle del Carboj" con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione del contesto 4b. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale ~~vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01~~) con **livello di tutela 1** del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, i cui indirizzi mirano a: "mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio; conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio; recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; **tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.** **In queste aree non è consentito attuare interventi** attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave, **realizzare impianti eolici.**";

CONSIDERATO che le principali strategie del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento (decreto n. 64/GAB del 30 settembre 2021 - G.U.R.S. il 29 Ottobre 2021) per il raggiungimento degli obiettivi generali definiti dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale della Sicilia (D.A. n. 6080 del



21.05.1999) sono orientate a definire politiche di tutela e valorizzazione del territorio volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile e in particolare:

- *“conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;*
- *conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale” (art. 2 NTA);*

CONSIDERATO che l’art. 64 delle Norme del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento **“Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”** stabilisce che *«La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Agrigento, dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.»;*

CONSIDERATO E VALUTATO che dall’analisi **del quadro vincolistico** relativo al patrimonio culturale che concorre a caratterizzare i paesaggi locali interessati dalla realizzazione del Parco Eolico Leva, anche in relazione a quanto espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, emerge che:

- l’area nella quale dovrà essere realizzato il parco eolico **“LEVA”** ricade nel **Paesaggio Locale 3 “Affluenti del Belice”**, per la quale l’art. 23 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, prescrive, relativamente agli obiettivi di qualità paesaggistica e per gli indirizzi di tutela al punto b :

“limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.[...];

Preservare il rapporto tra le città di Montevago e S. Margherita Belice,[...]; mantenere il rapporto delle città con le pendici del terrazzo sul quale si collocano, salvaguardando le relazioni morfologiche fra paesaggio urbano e altopiano e gli ambienti naturali o seminaturali, assicurando la fruizione delle vedute e del panorama”;

- le aree in cui si prevede la realizzazione degli **aerogeneratori PELE 8-9**, con le relative piazzole di alloggiamento nonché l’adeguamento della viabilità podereale esistente sono collocate in prossimità di un’area di notevole interesse pubblico **“Centro antico e circostante area rurale” di Santa Margherita Belice, vincolato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004**, con Decreto del 12.10.2000, e in particolare: l’aerogeneratore PELE 9 a una distanza di circa 272 mt. e l’aerogeneratore PELE 8 ad una distanza minima di circa 1.300 mt.;
- l’area in cui si prevede la realizzazione dell’aerogeneratore **PELE 3**, con la relativa piazzola di alloggiamento nonché la realizzazione di tratti di nuova viabilità e l’adeguamento di quella esistente, interferisce parzialmente con un’area boscata vincolata ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. g, Contesto 3c. **“Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)”** con livello di tutela 1, in cui non è consentito: *realizzare impianti eolici;*

- l'area in cui saranno realizzati gli aerogeneratori **PELE 1-2-3-4** risulta attraversata per una lunghezza di 5,15 Km dalla strada SP 43, nel tratto panoramico che costeggia l'area del Bosco "Magaggiaro", tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett.g, e l'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 "Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta", livello di tutela 2 contesto 3e, area che dista circa 300 mt dalla localizzazione dell'aerogeneratore PELE 3;
- l'area in cui saranno realizzati gli aerogeneratori **PELE 5-6** è posta in aderenza al punto panoramico individuato dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, individuato con la denominazione, "**Ficodindieto**", il quale è ricompreso all'interno della sopra citata area boscata "Magaggiaro";
- il percorso dei cavidotti del Parco eolico in argomento attraverserà, nel tracciato indicato negli elaborati di progetto i corsi d'acqua tutelati: Torrente Serpente con contesto di paesaggio 1a. e livello di tutela 1 – Vallone san Vincenzo con contesto di paesaggio 1h. e livello di tutela 3 – Vallone la Cava con contesto di paesaggio 4a. e livello di tutela 1, considerato che per il livello di tutela 3 relativo al contesto 1h. "**Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo**" le Norme d'attuazione prescrivono che non è consentito: "[...] effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico";
- le aree in cui si prevede la realizzazione degli **aerogeneratori PELE 1-4** sono collocate ad una distanza minima di 1.700 mt. dall'area vincolata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 "**area archeologica di Montevago**" C.da Mastro Agostino, Villa Romana (scheda n. 93 M_01), estremi del provvedimento di vincolo D. A. n. 1783 del 24/07/1986;
- le aree in cui si prevede la realizzazione delle piazzole della nuova viabilità di accesso e dell'adeguamento di quella esistente nel territorio della provincia di Agrigento nel comune di Santa Margherita Belice, si sovrappone ad aree di interesse Archeologico in particolare: la viabilità di adeguamento per l'accesso agli **aerogeneratori PELE 8 - 9** si sovrappone ad una **Area di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) posta in c.da Scaminaci e Dragonara**;
- il **cavidotto** nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Sambuca di Sicilia, interessa un area di interesse archeologico ai sensi **dell'art. 142 c. 1 lett. m) posta in c.da Misilibesi**;

CONSIDERATO e VALUTATO che la realizzazione del Parco Eolico proposto, come evidenziato dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA di Agrigento, **all'interno dei seguenti Paesaggi Locali**, interferisce con i diversi relativi contesti individuati e tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento di seguito indicati:

PL1 "Menfi" in cui ricade solo il cavidotto – (art. 21 delle N.T.A.):

Contesti

- 1c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale - vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1;
- 1h. (Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo) con livello di tutela 3;
- 1l. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata) con livello di tutela 3;

PL3 "Affluenti del Belice" in cui ricadono gli aerogeneratori PELE 1- 2- 3- 4 – 5 -6 – 7 – 8 ed il cavidotto (art. 23 delle N.T.A.):



Contesti

3a. (Paesaggio fluviale della valle del Belice) con livello di tutela 1;

3c. (Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale - vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1;

3e. (Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta con livello di tutela 2;

PL4 "Alta Valle del Carboj" in cui ricade l'aerogeneratore PELE 9, la Stazione Utente ed il cavidotto (art. 24 delle N.T.A.):

Contesti

4a. (Paesaggio agrario degli affluenti del Carboj) con livello di tutela 1;

4b. (Paesaggio dei territori coperti da <vegetazione di interesse forestale - vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lgs. 227/01) con livello di tutela 1;

4h. (Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata) con livello di tutela 3;

4g. (Paesaggio del Lago Arancio e del versante occidentale del vallone San Vincenzo) con livello di tutela 3;

CONSIDERATO che, nelle more dell'individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 50/2022, l'area interessata dalla realizzazione del Parco Eolico **non rientra tra le aree idonee per l'installazione di impianti eolici** in quanto ricompresa nella fascia di rispetto di 7 Km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 di seguito indicati:

- **area archeologica di Montevago" C.da Mastro Agostino**, Villa Romana (scheda n. 93 M_01), vincolata ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 42/2004, con D. A. n. 1783 del 24/07/1986;
- **"Centro antico e circostante area rurale"** di Santa Margherita di Belice, vincolato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 - D. A. del 12.10.2000;
- **"Paesaggio urbano dell'altopiano di Montevago e S.M. Belice e parco territoriale di c.da Pianotta"**, vincolato ai sensi dell'art. 134, c. 1, lett. c - ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- **"Lago Arancio"**, vincolato ai sensi dell'art. 134, c. 1, lett. c - ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO E VALUTATO che in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, come evidenziato nell'elaborato di progetto PELE_6_SIA_013_1_A, si rileva una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento in quanto l'impianto risulta visibile, sebbene in diversa misura, in modo particolare:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



- dall'area archeologica "Lo stretto" Partanna (pv 4),
- dal centro abitato di Santa Margherita Belice (pv 9).
- dal centro abitato di Montevago (pv 8).
- dal "lago Arancio" (pv 11).
- dal "Vallone San Vincenzo", Sambuca di Sicilia (pv 12).

VALUTATO inoltre che l'impianto, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente su uno skyline che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici e che comprende le architetture rurali, quali i bagli, con la rete delle trazzere che costituisce la struttura primaria del palinsesto paesaggistico, inserendosi in un contesto caratterizzato da visuali panoramiche e dal rapporto tra i centri di Montevago e Santa Margherita Belice con le pendici del terrazzo sul quale si collocano e che pertanto l'impianto eolico in progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché comprometterebbe le relazioni morfologiche fra paesaggio urbano, altopiano e ambienti naturali o seminaturali;

CONSIDERATI gli importanti impatti cumulativi che si andrebbero a generare nel paesaggio con la realizzazione del Parco Eolico proposto, visto l'impianto eolico già esistente Wind Farm Sambuca di Sicilia e il progetto in valutazione regionale cod. proc. 1172, e considerati inoltre gli altri progetti FER per i quali è in corso il procedimento di VIA di competenza statale, identificati con ID-VIP 7606 - ID-VIP 5966 - ID-VIP 6112 - ID-VIP 8027 - ID_VIP 7725;






Figura: Carta impatto cumulativo - intervisibilità (PELE_6_SIA_009_A)



CONSIDERATE le osservazioni presentate dal Comune di Santa Margherita di Belice (AG) (nota prot. n. 16216 del 03/09/2021) con le quali è stato evidenziato che il progetto proposto è in contrasto con:

- il D.M. 10/09/2010 riguardo alla carenza di approfondimenti relativi all'impatto con il bosco e con il paesaggio agrario circostante, caratterizzato da colture pregiate di alta qualità, e sui beni paesaggistici presenti nel territorio posti a distanza inferiore a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore di prossimità, e specificatamente rispetto alle aree vincolate del territorio di S. Margherita di Belice quali il cimitero monumentale e l'area del centro storico del comune.
- il Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento relativamente all'interferenza con il bene paesaggistico "Bosco Magaggiaro" individuato come area con livello di tutela 3, circa la posizione di alcune delle torri eoliche poste in prossimità della sopra citata area boscata;
- il PRG del comune di Santa Margherita di Belice, relativamente alla previsione urbanistica del comune nella parte in cui si prevede che la rete di collegamento elettrica si sovrapponga al percorso turistico artigianale di cui al PRG ;

PRESO ATTO del parere favorevole n. 268 del 30 maggio 2022 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS con il quale sono state dettate specifiche prescrizioni sulla compatibilità ambientale dell'intervento e in particolare: *"l'esclusione della torre PELE09 , [...] nonché della possibilità di riconsiderare il mantenimento degli aerogeneratori per i quali nell'iter autorizzativo dovesse essere comprovata l'interferenza con altri impianti"*;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento bensì solo di obiettivi energetici e climatici;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO l'art. 132 del suddetto Codice che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e come tale è considerato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 della Legge 241/1990, e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che



tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana.

(...)

23. *Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";*

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione del paesaggio di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione, come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...)

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

CONSIDERATO E VALUTATO che, per quanto sopra esposto, la realizzazione delle installazioni eoliche costituite dalle alti torri con tutte le relative opere connesse (piazzole, strade di adeguamento dei sentieri poderali, strade di nuova realizzazione, stazione utente, cavidotti interrati) interessando gli ambiti di paesaggio 3 "Area delle Colline del Trapanese" (impianto stazione Utente e cavidotti) e 2 "Area della pianura costiera occidentale" (cavidotti) e i Paesaggi Locali PL1 "Menfi", PL3 "Affluenti del Belice" e PL4 "Alta Valle del Carboj" **determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato dall'altopiano di Montevago e di S. Margherita di Belice e dei paesaggi fluviali della valle del Belice** delle architetture isolate, dei percorsi storici, delle aree archeologiche e dei nuclei rurali, anche per i seguenti motivi:

- le nuove installazioni impiantistiche trasformerebbero i luoghi, con le sue qualità e peculiarità, in un paesaggio dominato da elementi che altererebbero la percezione di quella parte di territorio in cui le popolazioni locali si riconoscono (art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio), come anche chiaramente emerso dalle osservazioni del Comune di S. Margherita di Belice;
- gli aerogeneratori e le relative opere connesse, compreso l'inserimento delle enormi piazzole e della viabilità sia di adeguamento che di nuova realizzazione per l'accesso mal si armonizzerebbero con il contesto poiché in contrasto con gli scenari esistenti, i campi coltivati con le varie tessiture agricole, le strade poderali sterrate di accesso, che verrebbero modificate senza stabilire nessuna relazione con la stratificazione storica del paesaggio;
- le progettate torri eoliche, insieme a quelle già esistenti, nel loro insieme si configurerebbero quali elementi capaci di imporre una modifica, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico sopradescritto, anche delle valenze culturali del territorio, che con la loro imponenza costituiscono degli "oggetti"

del tutto incongrui rispetto ad ambiti connotati da una convivenza in armonico equilibrio tra attività umana e natura;

- nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono presenti anche beni paesaggistici (di cui all'art. 142, co. 1 del d.Lgs. 42/2004) che insieme ai beni archeologici e ai percorsi panoramici costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, anche in relazione alle sue valenze naturalistiche;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 co. 1 lett. b) p. 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6 -7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28 l'applicazione dell'art. 10bis della L. 7/08/1990 n. 241;

A conclusione dell'istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Agrigento, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla RWE Renewables Italia S.r.l. nel corso del procedimento,

questa Soprintendenza speciale per il PNRR,
per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, **esprime**

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla RWE Renewables Italia S.r.l. per la realizzazione del progetto di un impianto eolico costituito da n. 9 aerogeneratori da 5,7 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 51,3 MW, denominato "Parco eolico Leva", da realizzarsi nei Comuni di Montevago (AG) e Santa Margherita di Belice (AG), e dalle relative opere civile ed elettriche da realizzarsi nei Comuni di Sambuca di Sicilia (AG) e Menfi (AG).

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Isabella Fera)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

